



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2014
(12.03)
(OR. en)**

6779/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0218 (COD)**

CODEC 506	INST 122
AGRI 130	JAI 104
AUDIO 8	MAP 21
AVIATION 53	MAR 31
CHIMIE 10	MI 194
COHOM 35	PECHE 83
CORDROGUE 11	PESC 169
CODEX 12	PHARM 18
DELECT 34	PI 23
DENLEG 43	PROCIV 11
DRS 27	RELEX 151
ECOFIN 172	SAN 86
EDUC 72	SCHENGEN 2
EJUSTICE 20	SOC 149
ENER 77	SPORT 9
ENT 56	STATIS 23
ENV 170	SURE 3
ESPACE 29	TELECOM 56
FISC 36	TRANS 79
FRONT 39	UD 50
IND 71	PE 104

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, dal 24 al 27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Jozsef SZAJER (PPE - HU), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione contenente tredici emendamenti (emendamenti 1-13) alla proposta di regolamento.

II. DISCUSSIONE

Non ha avuto luogo alcuna discussione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 25 febbraio 2014 il Parlamento ha adottato tutti i tredici emendamenti (emendamenti 1-13).

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0451),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207 e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0198/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013¹,
- vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento in data 11 ottobre 2013,
- vista l'intesa comune sugli atti delegati, quale approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti,
- visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea², in particolare il punto 15 e l'allegato I,
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa³,
- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁴,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

³ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.

⁴ Testi approvati, P7_TA_PROV(2014)0127.

internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0010/2014),

- A. considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adattamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato*.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, il periodo per sollevare obiezioni è fissato a tre mesi, prorogabili di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, per gli atti delegati adottati ai sensi dei regolamenti elencati ai punti 81^{6 bis}, 82^{6 ter}, 85^{6 quater}, 86^{6 quinquies}, da 90 a 93^{6 sexies} della sezione G, e ai punti 95^{6 septies} della sezione H dell'allegato.

^{6 bis} *Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio.*

^{6 ter} *Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle*

statistiche strutturali sulle imprese (rifusione).

^{6 quater} Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

^{6 quinquies} Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale.

^{6 sexies} Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali; regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati; regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità; regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale.

^{6 septies} Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Allegato – Titolo – Nota 1

Testo della Commissione

¹ Per informazione, nel presente allegato gli atti giuridici contenenti un riferimento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicati con **, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura

Emendamento

¹ Per informazione, nel presente allegato gli atti giuridici contenenti un riferimento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicati con **, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura

d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con ***.

d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *** *e gli atti giuridici di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono indicati con ****.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Allegato – Sezione F – punto 55

Testo della Commissione

55. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento Allegato – Sezione G – punto 81

Testo della Commissione

81. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio

Emendamento

81. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio****

Emendamento 6

Proposta di regolamento Allegato – Sezione G – punto 82

Testo della Commissione

82. Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione)

Emendamento

82. Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione)****

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione G – punto 85

Testo della Commissione

85. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici

Emendamento

85. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici****

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione G – punto 86

Testo della Commissione

86. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

Emendamento

86. Regolamento (CE) n.1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale****

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione G – punto 90

Testo della Commissione

90. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali

Emendamento

90. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali****

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione G – punto 91

Testo della Commissione

91. Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

Emendamento

91. Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati****

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione G – punto 92

Testo della Commissione

92. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

Emendamento

92. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità****

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione G – punto 93

Testo della Commissione

93. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

Emendamento

93. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale****

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione H – punto 95

Testo della Commissione

95. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Emendamento

95. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali****